

## LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio (*da qui in avanti anche Codice*), e in particolare gli artt. dal 137 al 141-bis;
- la L.R. 21 dicembre 2017, n. 24, e in particolare l'art. 71, recante "Commissione regionale per il paesaggio";
- l'Intesa Istituzionale siglata il 4 dicembre 2015 tra la Regione Emilia-Romagna e il Segretariato regionale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo per l'Emilia-Romagna, per l'adeguamento del Piano Territoriale Paesaggistico Regionale al Codice, in relazione ai Beni paesaggistici, a seguito della quale, con propria Deliberazione di Giunta Regionale del 28 novembre 2016, n. 2012, è stato costituito il Comitato Tecnico Scientifico per l'adeguamento, che sta svolgendo le attività di co-pianificazione dei beni paesaggistici presenti sul territorio regionale;
- la propria deliberazione n. 2063 del 18 novembre 2019, con la quale l'Intesa Istituzionale siglata il 4 dicembre 2015 è stata prorogata per un periodo di 6 mesi dalla data di scadenza della stessa;
- la nuova Intesa Istituzionale tra la Regione Emilia-Romagna e il Segretariato regionale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo per l'Emilia-Romagna per lo svolgimento congiunto delle attività volte all'adeguamento del Piano Territoriale Paesaggistico Regionale al Codice, sottoscritta digitalmente dalle Parti il 28/05/2020 (prot. RPI/2020/189), a seguito della quale, con propria Deliberazione di Giunta Regionale n. 1333 del 12 ottobre 2020 è stato rinnovato il Comitato Tecnico Scientifico;
- la propria deliberazione n.1334 del primo agosto 2022, con la quale l'Intesa Istituzionale siglata il 28 maggio 2020 è stata prorogata per ulteriori due anni;

Premesso che:

- gli artt. dal 137 al 141-bis del Codice stabiliscono le modalità e le procedure per la dichiarazione di notevole interesse pubblico paesaggistico di un immobile o un'area ai sensi dell'art. 136 dello stesso Codice;
- l'art. 138, comma 1, prevede che la proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico paesaggistico sia formulata con riferimento ai valori storici, culturali, naturali, morfologici, estetici espressi dagli aspetti e caratteri peculiari degli immobili o delle aree presi in considerazione e alla loro valenza identitaria in rapporto al territorio, e inoltre contenga

proposte per le prescrizioni d'uso intese ad assicurare la conservazione dei valori espressi;

- la Commissione regionale per il Paesaggio (*da qui in avanti Commissione*), ai sensi degli artt. 137-140 del Codice e dell'art. 71 della L.R. n. 24 del 2017, ha il compito di proporre alla Giunta regionale:
  - la dichiarazione di notevole interesse pubblico paesaggistico, di cui all'articolo 140 del decreto legislativo n. 42 del 2004, specificando le prescrizioni, le misure e i criteri di gestione degli ambiti individuati e i relativi interventi di valorizzazione;
  - la verifica e aggiornamento della dichiarazione di notevole interesse pubblico paesaggistico, qualora siano venute a mancare o siano oggettivamente mutate le esigenze di tutela del bene, ovvero nei casi di incertezza sull'esistenza e vigenza di un vincolo paesaggistico, a norma degli articoli 138 e seguenti del decreto legislativo n. 42 del 2004;
  - l'integrazione delle dichiarazioni di notevole interesse pubblico di cui all'articolo 141-bis del decreto legislativo n. 42 del 2004 di competenza regionale;

Dato atto che la Commissione, già istituita nel 2010, è stata rinnovata con proprio Decreto del Presidente n. 27 del 4 marzo 2021;

Dato atto inoltre che:

- il Comitato Tecnico Scientifico (*da qui in avanti anche CTS*), insediatosi in data 19 dicembre del 2016, ha dato avvio alle attività di adeguamento del Piano Territoriale Paesaggistico Regionale (*da qui in avanti anche PTPR*) al Codice, che ha ad oggetto l'integrazione dei Beni paesaggistici nel Piano regionale, previa ricognizione dei vincoli paesaggistici di derivazione statale presenti sul territorio della Regione;
- nella prima fase di lavoro il CTS ha concentrato la propria attività sulla ricognizione dei Beni paesaggistici di cui all'art. 136 del Codice e delle aree tutelate per legge dell'art. 142 del Codice, quindi sulla loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione, con l'obiettivo di pervenire alla certezza del diritto nella gestione amministrativa della tutela attribuita ai Comuni e Unioni di Comuni, e nelle attività ordinarie dei cittadini;
- qualora, nel corso dei lavori di ricognizione, è emersa l'impossibilità di pervenire, sulla base dei provvedimenti istitutivi, a un'adeguata individuazione e rappresentazione cartografica di alcuni Beni paesaggistici, il CTS ha deciso di demandare alla Commissione regionale per il Paesaggio il perfezionamento della perimetrazione o l'accertamento della loro esistenza e corretta localizzazione, convenendo che per i Beni che non siano mai esistiti, che siano scomparsi o che ad oggi

risultino irrintracciabili, la Commissione ha facoltà di procedere alla loro revisione;

- per tali Beni paesaggistici il CTS ha deciso rimandare invece la definizione della specifica disciplina d'uso ai lavori in corso del CTS stesso, al fine di assicurare organicità alle discipline d'uso che devono corredare tutti i Beni paesaggistici;

Preso atto che, nel caso specifico:

- il CTS nelle sedute del 18/06/2019 (prot. PG/2019/0545861), del 31/07/2019 (prot. PG/2019/0622439), del 30/03/2022 (prot. PG/2022/0315847), del 03/05/2022 (prot. PG/2022/0429336) del 24/11/2022 (prot. PG/2022/1182069) e del 14/12/2022 (prot. PG/2022/1227350 ha effettuato e concluso l'istruttoria della "Dichiarazione di notevole interesse pubblico dei giardini pubblici, siti nel comune di Ravenna" (RA\_ID153), di cui al Decreto Ministeriale dell'8 dicembre 1923 e, successivamente, al Decreto Ministeriale del 6 giugno 1929 rilevando l'impossibilità di sciogliere in sede di CTS le criticità di seguito riportate, come riassunte nella scheda istruttoria:

<b>Criticità</b>	<b>Decisione condivisa</b>
<p>1. Il provvedimento è privo di un titolo ma all'interno del testo l'area tutelata è denominata come "aree facenti parte del Giardino Pubblico di proprietà del Comune stesso" e come "Il Giardino Pubblico sito nel Comune di Ravenna, di proprietà del Comune stesso". Si fa notare che non è presente nessuna cartografia allegata al provvedimento. Nonostante la mancanza di documentazione cartografica, è nel 1996 che la responsabile dell'Ufficio Vincoli della Soprintendenza di Ravenna comunica al Soprintendente di aver "rinvenuto presso l'Archivio n.2 atti di tutela ex lege 778/1922" relativi all'immobile in oggetto (Ravenna. Giardini pubblici), identificando inequivocabilmente il bene citato nei provvedimenti con gli attuali Giardini Pubblici di Ravenna situati in Via Santi Baldini n°4, dato che questi sono storicamente conosciuti con tale denominazione; tale identificazione era stata recepita nella scheda di ricognizione condivisa dal CTS il 31 luglio 2019. Solamente nel 2022, a seguito di approfondimenti istruttori nell'archivio della competente</p>	<p>Si concorda sulla necessità di rinviare l'esame del provvedimento alla Commissione Regionale per il paesaggio, prendendo atto che il bene originario è andato perso e proponendo il riconoscimento del notevole interesse pubblico degli attuali Giardini Pubblici, su cui si è esercitata negli ultimi decenni l'azione di tutela e che possiedono rilevanti caratteristiche di interesse storico paesaggistico.</p>

<p>Soprintendenza, si è verificato che l'identificazione dei giardini pubblici attuali non è corretta perché i lavori per la loro realizzazione, sull'area dell'ex galoppatoio, sono iniziati nel 1931, cioè dopo i due provvedimenti istitutivi del 1923 e del 1929 relativi ai giardini originariamente oggetto di tutela.</p> <p>Dalla foto recuperata nell'archivio della biblioteca Classense si rileva che il luogo in cui era già presente il giardino pubblico sottoposto a tutela, prima del 1930, si collocava in uno spazio antistante la stazione ferroviaria di Ravenna, quindi non corrispondente con l'area dell'ex galoppatoio.</p> <p>Allo stato attuale il giardino sottoposto a tutela paesaggistica, così come indicato nei provvedimenti dell'epoca, non esiste più per cui ci troviamo nel caso della totale perdita del bene.</p> <p>Sugli attuali giardini pubblici invece la tutela dal 1996 ad oggi è esercitata con continuità anche in forza della tutela Ope legis come bene architettonico ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 42/2004.</p>	
<p>2. Il provvedimento non indica la tipologia del bene.</p>	<p>Vista la descrizione e le motivazioni del provvedimento si propone di ascrivere il bene alla tipologia di cui alla lettera b) dell'art. 136 del D.lgs. 42/2004.</p>

- il CTS, nelle sedute sopra richiamate, ed in particolare nella seduta del 14/12/2022, ha preso atto che il bene originario è andato perso e che la tutela è stata esercitata sull'area oggetto di vincolo appena fino al 1931, mentre è stata invece erroneamente applicata sugli attuali Giardini Pubblici di via Santi Baldini almeno dal 1996, anche in forza della tutela Ope legis come bene architettonico ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 42/2004; il CTS ha pertanto condiviso di rinviare alla Commissione Regionale per il Paesaggio l'esame del Bene paesaggistico e la decisione conclusiva in merito alla eventuale revoca del provvedimento stesso per accertata inesistenza del Bene stesso;

Considerato che:

- la Commissione regionale per il Paesaggio, su rinvio del CTS come sopra specificato, è stata convocata in data 16 giugno 2023 per

esaminare la Dichiarazione di notevole interesse pubblico dei Giardini pubblici, siti nel comune di Ravenna, di cui al Decreto Ministeriale dell'8 dicembre 1923 e, successivamente, al Decreto Ministeriale del 6 giugno 1929;

- la Commissione, in tale seduta del 16 giugno 2023 (Prot.PG/2023/0512363), ha ripercorso ed esaminato le evidenze istruttorie già rilevate dal CTS, come da estratto del verbale di seguito riportato:

*"Si tratta di un vincolo risalente agli anni '20 del secolo scorso, non presente nel SITAP (Sistema Informativo del MiC), per il quale la stessa ricognizione in CTS è stata particolarmente impegnativa per la difficoltà di reperire la documentazione. Della documentazione istitutiva del vincolo esistono agli atti solo due notifiche, recuperate nel 1996 nell'archivio della Soprintendenza, relative al DM del 08/12/1923 e il DM del 06/06/1929, ai sensi della Legge per la Tutela delle Bellezze Naturali e degli Immobili di particolare Interesse Storico n. 778/1922. Entrambe le notifiche non sono corredate da cartografie e non riportano né gli estremi catastali, né le indicazioni di localizzazione. Dalle ricerche effettuate anche nei registri immobiliari non vi è traccia della trascrizione del vincolo.*

*Sulla base delle sole notifiche e della prassi consolidata di applicazione della tutela del Comune di Ravenna (come risulta da tavola dei vincoli del Piano Strutturale Comunale vigente), una prima ricognizione effettuata dal CTS nel novembre 2019 ha portato alla individuazione dell'area del vincolo in coincidenza degli attuali giardini pubblici di Ravenna situati tra viale Santi Baldini e via San Pier Damiani, che sono storicamente conosciuti con tale denominazione.*

*A seguito di successivi approfondimenti, effettuati in occasione di una ipotesi di candidatura dei Giardini pubblici per un bando del PNRR, si è riscontrato che, in assenza della planimetria allegata alle notifiche del 1923 e del 1929, l'individuazione effettuata era stata fuorviata. In particolare, è emerso che gli attuali Giardini pubblici sono successivi ai decreti istitutivi del vincolo essendo stati realizzati a partire dal 1931.*

*Nella delibera del Municipio di Ravenna di approvazione del progetto degli attuali Giardini pubblici, datata 1931, viene messa infatti in evidenza la necessità di realizzare dei nuovi giardini in luogo dell'ex ippodromo poiché il giardino pubblico già esistente, anche a seguito della realizzazione della Casa del Balilla, era divenuto inadeguato agli accresciuti bisogni della cittadinanza e all'incremento demografico. Dalle ulteriori ricerche effettuate è emerso che esisteva quindi un altro giardino pubblico che si collocava, come dimostrato dalla foto recuperata nell'archivio della biblioteca Classense del 1929, in uno spazio antistante la stazione ferroviaria di Ravenna (a 500 metri di distanza dagli attuali Giardini pubblici).*

*Attraverso corposi approfondimenti ed analisi di ulteriore documentazione è stato possibile ricostruirne la storia e verificare che i Decreti del 1923 e del 1929 erano riferiti ad esso. Tale antico giardino risaliva al 1865. [...]*

Ulteriori documenti di archivio riportano i riferimenti catastali e cartografici e dimostrano inequivocabilmente che il Giardino pubblico oggetto dei DM del 1923 e del 1929 era effettivamente quello su Piazza C. Farini e Viale C. Farini. [...]

L'area del Giardino pubblico di Viale C. Farini, già dal 1930 ha subito diverse trasformazioni, è stata significativamente modificata dalla costruzione della Casa del Balilla, e, come evidenziato anche dalla carta storica dell'insediamento del PSC (tav. c.1.2.b), a partire dal secondo dopoguerra è stata interamente trasformata ed edificata.

Dalla georeferenziazione del perimetro del vincolo si evince che l'area oggi interessa per larga parte l'isolato posto tra Viale C. Farini e la Via Ressi, che si presenta come un brano di città consolidato, privo di rilevanti valori paesaggistici. [...]

In sintesi, si può affermare che allo stato attuale il "giardino" sottoposto a tutela paesaggistica, così come indicato nei provvedimenti dell'epoca, non esiste più per cui ci troviamo nel caso della totale perdita del bene.

Inoltre, è stato verificato che, anche in conseguenza delle particolari vicende urbanistiche illustrate, certamente a partire dal secondo dopoguerra si perde traccia della tutela originaria che nel tempo è stata di fatto applicata erroneamente agli attuali Giardini pubblici di Viale Santi Baldini.

Per quanto attiene la rimozione del vincolo, è necessario specificare che i decreti emanati ai sensi della L. 778/1923 non riportano la classificazione del vincolo, mentre oggi dal punto di vista procedurale abbiamo la necessità di riconoscere tale classificazione ai sensi dell'art.136 del Codice.

Il CTS, nella seduta del 14 dicembre 2022, considerando che l'oggetto della tutela è un giardino pubblico, ha proposto di ascrivere il bene alla tipologia di cui alla lettera b) dell'art. 136 del Codice. Per i beni paesaggistici di cui alle lettere a) e b) del co. 1 dell'art. 136, nel procedimento di dichiarazione di interesse pubblico il Codice prevede, agli artt. 139 e 140, particolari misure di comunicazione individuale ai possessori o detentori del bene, diversamente da quanto previsto per i beni paesaggistici di cui alle lettere c) e d) del co. 1 dell'art. 136 (che interessano porzioni di territorio ampie e caratterizzate da un insieme composito di valori e cose immobili) per i quali sono previste misure di pubblicizzazione più generali che si limitano alla pubblicazione all'Albo pretorio comunale, sui siti web degli Enti interessati nonché alla pubblicazione del provvedimento sulla GU e sul BURERT.

Ciò premesso, il procedimento in esame presenta alcune specificità:

- la rimozione di un vincolo paesaggistico, a differenza del procedimento di apposizione del vincolo, non è limitativa della sfera giuridica dei privati;
- il perimetro della tutela interessa, in tutto o in parte, 13 particelle catastali e coinvolge complessivamente circa 177 proprietà;

- l'area interessata è, come detto, radicalmente trasformata e oggi completamente urbanizzata, pertanto, qualora si dovesse procedere ad una riconferma del vincolo l'attribuzione della classificazione dovrebbe essere più opportunamente quella della lettera c) dell'art.136 del Codice, in quanto interessa un intero brano di città.

Considerate la numerosità delle proprietà interessate e la particolare storia applicativa del vincolo possono ricorrere le condizioni di eccessivo aggravio procedimentale che legittimano il ricorso a forme di pubblicità idonee, stabilite di volta in volta dall'amministrazione, in luogo della comunicazione ai singoli proprietari, come previsto dall'art. 8 e dall'art. 21Bis della L.241/1990.

Si propone pertanto di adottare per il procedimento in oggetto le forme di pubblicità generali previste dagli artt. 139 e 140 del Codice, ovvero la pubblicazione all'Albo pretorio del Comune, sui siti informatici della Regione, nel BURERT e nella GU."

- ad esito degli approfondimenti effettuati, la Commissione, nella medesima seduta del 16 giugno 2023, dopo la discussione e visti i pareri favorevoli espressi dai membri della Commissione e dell'Amministrazione comunale di Ravenna, ha deciso all'unanimità:

"1. di dare atto che il bene paesaggistico oggetto della "Dichiarazione di notevole interesse pubblico dei Giardini pubblici, siti nel Comune di Ravenna", così come indicato nei Decreti ministeriali del 1923 e del 1929, non esiste più per cui sono venute a mancare le esigenze di tutela del bene;

2. di esprimere, ai sensi degli art. 137 del D. Lgs. n. 42 del 2004 e dell'art. 71 comma 1 lett. b), della L.R. n. 24 del 2017, parere favorevole alla proposta di rimozione della "Dichiarazione di notevole interesse pubblico dei Giardini Pubblici, siti nel Comune di Ravenna" istituita dai con DM del 8 dicembre 1923 e DM del 6 giugno 1929, ascrivibile alla lettera b) del comma 1 dell'art. 136 del Codice, per accertata perdita del bene paesaggistico da tutelare;

3. di ritenere che per il numero dei destinatari la comunicazione personale risulterebbe particolarmente gravosa, e di stabilire, in applicazione all'art.8 comma 3 e dall'art. 21Bis della L.241/1990, di osservare le ordinarie forme di pubblicità previste dagli artt. 139 e 140 del Codice per i beni paesaggistici di cui alle lettere c) e d) del comma 1 dell'art. 136 del Codice;

4. di inviare, ai sensi dell'art. 139, comma 1, del D.Lgs. n. 42 del 2004, alla Amministrazione del Comune di Ravenna la presente proposta di rimozione, ai fini della pubblicazione per novanta giorni all'Albo pretorio e del suo deposito presso l'ufficio comunale interessato, a disposizione di chiunque ne faccia richiesta;

4. di comunicare la presente proposta alla Provincia di Ravenna perché ne dia notizia sui propri siti informatici e di procedere alla stessa comunicazione e diffusione anche sul sito informatico della Regione, ai sensi dell'art. 139, del D. Lgs n. 42 del 2004;"

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 139, comma 1, del Codice, con nota del 28 settembre 2023 (prot.0990765.U) è stata data comunicazione della Proposta in oggetto al Comune di Ravenna ai fini della pubblicazione all'Albo Pretorio, alla Provincia di Ravenna e alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini al fine di dare opportuna informazione dell'avvenuta proposta attraverso i propri siti informatici;
- ai sensi dell'art. 139, comma 1, del Codice la proposta di rimozione della dichiarazione di interesse pubblico in oggetto è stata pubblicata per 90 (novanta) a partire dal 29/09/2023 all'albo Pretorio del Comune di Ravenna (Registro di Pubblicazione n. 5507) e depositata a disposizione del pubblico presso gli Uffici dello stesso Comune;
- ai sensi dell'art. 139, comma 2, del Codice, dell'avvenuta proposta e della sua pubblicazione è stata data notizia sui siti informatici della Regione e degli enti pubblici territoriali, che ai sensi dell'art. 32 della Legge del 18 giugno 2009, n. 69, esaurisce anche gli obblighi di pubblicazione sui quotidiani; in particolare la documentazione completa relativa alla proposta è stata pubblicata sul sito regionale: <https://territorio.regione.emilia-romagna.it/paesaggio/commissione-regionale-per-il-paesaggio-1/giardini-pubblici-ravenna>);
- ai sensi dell'art. 139, comma 5, del Codice nei 30 (trenta) giorni successivi al termine della pubblicazione della proposta, i Comuni, la Provincia, le associazioni portatrici di interessi diffusi e gli altri soggetti interessati hanno avuto facoltà di presentare alla Regione osservazioni e documenti;
- in tale periodo non è stata presentata alcuna osservazione alla proposta di rimozione della tutela che, pertanto, si intende assentita così come formulata dalla Commissione nella seduta del 16 giugno 2023;

Ritenuto, per tutto quanto sopra specificato, di:

- dare atto che il Bene paesaggistico oggetto della "Dichiarazione di notevole interesse pubblico dei Giardini pubblici, siti nel Comune di Ravenna", così come indicato nei Decreti ministeriali del 1923 e del 1929, non esiste più per cui sono venute a mancare le esigenze di tutela del bene;
- approvare, pertanto, ai sensi dell'art. 140, comma 1, del D.Lgs. n. 42 del 2004, e dell'art. 71 della L.R. n. 24 del 2017, la rimozione della "Dichiarazione di notevole interesse pubblico dei Giardini pubblici, siti nel comune di Ravenna", di cui al Decreto Ministeriale dell'8 dicembre 1923 e, successivamente, al Decreto Ministeriale del 6 giugno 1929 e ascrivibile alla lettera b) del comma 1 dell'art. 136 del D.Lgs. 42/2004, proposta dalla



Commissione regionale per il Paesaggio nella seduta del 16 giugno 2023, per accertata perdita del Bene paesaggistico da tutelare;

- allegare alla presente deliberazione, la documentazione relativa, ed in particolare:
  - le due notifiche relative ai Decreti Ministeriali dell'8 dicembre 1923 e del 6 giugno 1929, ai sensi della Legge per la Tutela delle Bellezze Naturali e degli Immobili di particolare Interesse Storico n. 778/1922;
  - il verbale della seduta del 16 giugno 2023 della Commissione regionale per il Paesaggio;
- prevedere, analogamente a quanto convenuto dalla Commissione regionale per il paesaggio in data 16 giugno 2023 in applicazione dell'art.8 comma 3 e dell'art. 21Bis della L.241/1990, che si osservino le forme di pubblicità previste dall'art. 140, commi 3 e 4 del D.Lgs. n. 42 del 2004, ad eccezione della notifica personale prevista per i beni di cui alle lettere a) e b) dell'art. 136, comma1, in quanto il numero dei destinatari renderebbe particolarmente gravosa tale notifica;

Dato atto, che la documentazione completa relativa all'oggetto di cui si tratta è conservata agli atti dell'Area Territorio Città Paesaggio della Regione Emilia-Romagna;

Visti per gli aspetti amministrativi e di natura organizzativa:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo Unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e ss.mm.ii.;
- la propria deliberazione del 29 dicembre 2008 n. 2416 "INDIRIZZI IN ORDINE ALLE RELAZIONI ORGANIZZATIVE E FUNZIONALI TRA LE STRUTTURE E SULL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DIRIGENZIALI. ADEMPIMENTI CONSEGUENTI ALLA DELIBERA 999/2008. ADEGUAMENTO E AGGIORNAMENTO DELLA DELIBERA 450/2007", per quanto applicabile;
- la propria deliberazione n. 468 del 10/04/2017 ad oggetto "*Il Sistema dei controlli interni della Regione Emilia-Romagna*";
- la propria deliberazione 7 marzo 2022, n. 325 "Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell'ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale", la quale modifica l'assetto organizzativo delle Direzioni generali e delle Agenzie e istituisce i Settori a decorrere del 01/04/2022;
- la propria deliberazione 21 marzo 2022, n. 426 "RIORGANIZZAZIONE DELL'ENTE A SEGUITO DEL NUOVO MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE. CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI AI DIRETTORI GENERALI E AI DIRETTORI DI AGENZIA";
- la propria deliberazione 27 marzo 2023, n. 474 "Disciplina organica in materia di organizzazione dell'ente e gestione del personale. aggiornamenti in vigore dal 1° aprile 2023 a seguito

dell'entrata in vigore del nuovo ordinamento professionale di cui al titolo III del CCNL funzioni locali 2019/2021 e del PIAO 2023/2025”;

- la determinazione 17 luglio 2023, n. 15548 “MODIFICA ASSETTO ORGANIZZATIVO AREE DI LAVORO DIRIGENZIALI.DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE”;
- la propria deliberazione 29 gennaio 2024 n. 157 “PIANO INTEGRATO DELLE ATTIVITÀ E DELL'ORGANIZZAZIONE 2024-2026.APPROVAZIONE”;
- il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.”;
- la determinazione 9 febbraio 2022, n. 2335 “DIRETTIVA DI INDIRIZZI INTERPRETATIVI DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE PREVISTI DAL DECRETO LEGISLATIVO N.33 DEL 2013. ANNO 2022”;
- la propria deliberazione n. 2077 del 27/11/2023 “Nomina del Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza”;

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore regionale alla Programmazione territoriale, Edilizia, Politiche abitative, Parchi e forestazione, Pari opportunità, Cooperazione internazionale allo sviluppo, Barbara Lori;

A voti unanimi e palesi

#### **D E L I B E R A**

1. di dare atto che il Bene paesaggistico oggetto della Dichiarazione di notevole interesse pubblico dei Giardini pubblici, siti nel comune di Ravenna di cui al Decreto Ministeriale dell'8 dicembre 1923 e, successivamente, al Decreto Ministeriale del 6 giugno 1929, non esiste più per cui sono venute a mancare le esigenze di tutela del Bene;
2. di approvare, pertanto, ai sensi dell'art. 140, comma 1, del D.Lgs. n. 42 del 2004, e dell'art. 71 della L.R. n. 24 del 2017, la rimozione della Dichiarazione di notevole interesse pubblico dei Giardini pubblici, siti nel comune di Ravenna di cui al Decreto Ministeriale dell'8 dicembre 1923 e, successivamente, al Decreto Ministeriale del 6 giugno 1929, ascrivibile alla lettera b) del comma 1 dell'art. 136 del D.Lgs. 42/2004, proposta dalla Commissione regionale per il Paesaggio nella

seduta del 16 giugno 2023, per accertata inesistenza del Bene paesaggistico da tutelare;

3. di allegare alla presente deliberazione, la documentazione relativa, e in particolare:
  - le due notifiche relative ai Decreti Ministeriali dell'8 dicembre 1923 e del 6 giugno 1929, ai sensi della Legge per la Tutela delle Bellezze Naturali e degli Immobili di particolare Interesse Storico n. 778/1922;
  - il verbale della seduta del 16 giugno 2023 della Commissione regionale per il Paesaggio;
4. di prevedere, analogamente a quanto convenuto dalla Commissione regionale per il paesaggio in data 16 giugno 2023 in applicazione dell'art.8 comma 3 e dell'art. 21Bis della L.241/1990, che si osservino le forme di pubblicità previste dall'art. 140, commi 3 e 4 del D.Lgs. n. 42 del 2004, ad eccezione della notifica personale prevista per i beni di cui alle lettere a) e b) dell'art. 136, comma1, in quanto il numero dei destinatari renderebbe particolarmente gravosa tale notifica;
5. di disporre, pertanto, la pubblicazione della presente deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell'art.140, comma 3, del D. Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna;
6. di invitare, sempre ai fini della conoscibilità della rimozione della dichiarazione di notevole interesse pubblico, il Sindaco del Comune di Ravenna ad affiggere all'Albo Pretorio copia della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana contenente la presente deliberazione per un periodo di 90 giorni, ai sensi dell'art. 140, comma 4, del D.Lgs. n.42 del 22 gennaio 2004;
7. di inviare, per opportuna conoscenza, la presente deliberazione al Comune di Ravenna, alla Provincia di Ravenna, al Segretariato regionale del Ministero della Cultura per l'Emilia-Romagna e alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini;
8. di dare atto, infine, che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione ai sensi delle disposizioni normative e amministrative richiamate in parte narrativa.